

Risposte a quesiti su bando procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense – frazione umido (codice CER 20.01.08) – Periodo 2 anni con possibilità di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente.

1. Domanda:

Nel disciplinare ed anche nel Mod. 1 (Offerta Economica) viene posto come prezzo massimo soggetto a ribasso e non a rialzo, €/Ton 10,00 per il servizio di trasporto ed €/Ton 90,00 per il servizio di smaltimento/recupero; l'importo totale a base di gara per due anni indicato è pari ad Euro 1.196.623,20.

Essendo noi, come altri impianti di recupero/smaltimento del rifiuto oggetto del presente bando, ad una distanza tale per cui il prezzo 10,00 €/Ton non è sufficiente a remunerare il costo di trasporto, chiediamo se è possibile: indicare in offerta un prezzo superiore ad 10,00 €/Ton per il trasporto ed un prezzo chiaramente inferiore ad 90,00 €/Ton per il servizio di recupero offrendo comunque nel complesso (servizio di recupero + trasporto) un importo totale inferiore a quello indicato come base d'asta ovvero Euro 1.196.623,20 per i due anni. Oppure lasciare invariato il prezzo di 10,00 €/Ton per il trasporto e ristornare noi una parte del prezzo di smaltimento offerto al trasportatore.

Risposta:

- 1) Si evidenzia che la ditta concorrente potrà indicare prezzi distinti per il servizio di trasporto e per il servizio di conferimento anche di importo superiore a quelli singoli indicati nel disciplinare di gara purchè la somma complessivamente non superi l'importo di euro 100,00; relativamente all'onera per la messa a disposizione di casoni scarrabili la ditta dovrà indicare un prezzo inferiore a 120,00 euro cifra posta a base di gara.**

2. Domanda:

L'importo totale posto a base d'asta indicato nel disciplinare di gara per due anni è pari ad Euro 1.196.623,20; sommando però tutti i valori totali indicati nel listini del Mod. 1 arrivano ad un totale annuo di Euro 586.580,00 che per due anni diventa complessivi Euro 1.173.160,00. Potete spiegarci questa differenza?

Risposta:

- 2) Si precisa che nell'importo stimato a base di gara sono previsti euro 23.463,20 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto; da qui l'equivoco da Voi sollevato.**

A chiarimento si allega il nuovo modello 1 (sul nostro sito www.amga.it) per la formulazione dell'offerta a totale sostituzione di quello allegato al disciplinare di gara.

3. Domanda:

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale ed in particolare per il possesso delle certificazioni chiediamo se un impianto di recupero/smaltimento per poter partecipare alla gara può possedere solo la certificazione ISO 9001 che già certifica un corretto sistema di qualità della propria attività?

Ci sembrerebbe corretto infatti che venisse chiesto una sola certificazione di qualità tra la 9001 e/o la 14001, in questo modo verrebbe meglio soddisfatto il principio del D.L. 163 e cioè allargare al maggior numero di aziende la possibilità di partecipazione alla gara indetta, pur rimanendo garantita la qualità di un servizio certificato.

Risposta:

- 3) Si precisa che l'impianto di recupero/smaltimento NON può possedere solo la certificazione ISO 9.001 dovendo possedere anche la certificazione ISO 14.001 come da disciplinare di gara.**
-

4. Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto, come da punto n. 9) del disciplinare di gara, si formula il seguente chiarimento:

Premesso

- che a mente del punto n. 16), n. 8, lett. B), del Disciplinare di gara, per le attività di trasporto devono essere posseduta idonea certificazione ISO 9001 da parte dei trasportatori componenti l'RTI, mentre, per le attività di trattamento rifiuti, in caso di RTI, i componenti l'RTI che *“svolgono attività di trattamento devono possedere la ISO 14001”*;

Considerato

- che il requisito in questione (*i.e.* ISO 9001 e 14001) non è prescritto dalla normativa di riferimento quale requisito di partecipazione per l'espletamento del servizio in argomento.

Si chiede

di confermare che in caso di RTI i requisiti di cui sopra, ai sensi dell'art. 37 D.lgs. n. 163/2006, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento, per la parte del servizio che dichiara di svolgere nell'ambito del raggruppamento e, in particolare, che sia sufficiente che la certificazione ISO 14001 sia posseduta dal gestore dell'impianto di trattamento.

Risposta:

- 4) Si conferma che la certificazione ISO 14001 deve essere posseduta, insieme alla certificazione ISO 9001, dal concorrente che svolge direttamente l'attività di trattamento del rifiuto. Per il soggetto che svolge attività di trasporto è sufficiente il possesso della sola certificazione ISO 9001.**
-

5. Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto, come da punto n. 9) del disciplinare di gara, si formula il seguente chiarimento:

Premesso e considerato

- che a mente del punto n. 16), n. 5, del Disciplinare di gara, va presentata nella parte amministrativa la "autorizzazione all'esercizio dell'impianto di conferimento **individuato** per il ritiro e la gestione dei rifiuti oggetto della presente procedura".

Si chiede

- a) di confermare dall'impresa concorrente possa essere "individuato" un idoneo impianto di destino autorizzato al trattamento dei rifiuti in questione, eventualmente presentando, oltre all'autorizzazione al trattamento dell'impianto medesimo, tutte le opportune dichiarazioni a firma del legale rappresentante dell'impianto, quali la lettera di impegno a ricevere le tipologie e le quantità di rifiuto previste dagli atti di gara;
- b) che, conseguentemente, un concorrente, non proprietario dell'impianto di conferimento autorizzato, possa partecipare come operatore economico candidato all'espletamento del servizio di smaltimento e indicare un impianto idoneo convenzionato.

Risposta:

- 5) Si precisa che il concorrente può individuare un idoneo impianto di destino autorizzato al trattamento dei rifiuti anche non di proprietà. Tale impianto dovrà essere in possesso, oltre che della autorizzazione al trattamento dei rifiuti rispondente alle specifiche previste nel capitolato d'appalto (durata, tipologia di rifiuti trattabili, quantità di rifiuti trattabili, etc), anche di tutti i requisiti richiesti per il "soggetto" che svolge l'attività di trattamento rifiuti.**
- E' utile precisare che nel caso sopra citato, configurandosi sub-appalto, il concorrente deve obbligatoriamente produrre, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano**

specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, prestazione che nel loro insieme comunque non potranno essere superiori al 30% dell'importo del contratto.

6. Domanda:

In riferimento all'art. 22 pag. 16/17 del capitolato speciale d'appalto, si fa presente che in base alla vigente normativa la mandataria non può assicurare "i rischi di un terzo" (per intenderci le mandanti); pertanto come consuetudine, in caso di aggiudicazione, ciascuna società facente parte dell'ATI presenterà idonea polizza avente le caratteristiche da voi richieste (importo minimo fissato in 3 milioni di Euro)

La mandataria e la propria mandante hanno già in essere tale polizza ciascuno a copertura dei rischi della propria attività.

Chiediamo cortesemente conferma che in caso di aggiudicazione tali polizze, così come sopra descritte, varranno da voi accettate.

Risposta:

- 6) Si precisa che relativamente a quanto previsto dall'art 22 del capitolato d'appalto, in caso di aggiudicazione del servizio a favore di un'ATI, sarà accettato dalla Stazione Appaltante che ciascuna impresa costituente il raggruppamento presenti idonea polizza avente le caratteristiche richieste.**
-